

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»

del 17 giugno 2011¹

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale²;
esaminata l'iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni
secondarie!» depositata il 18 dicembre 2007³;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 2008⁴,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 75b*⁵ Abitazioni secondarie

¹ La quota di abitazioni secondarie rispetto al totale delle unità abitative e della superficie lorda per piano utilizzata a scopo abitativo di un Comune non può eccedere il 20 per cento.

² La legge obbliga i Comuni a pubblicare ogni anno il loro piano delle quote di abitazioni principali unitamente allo stato dettagliato della sua esecuzione.

¹ FF **2011** 4317

² RS **101**

³ FF **2008** 955

⁴ FF **2008** 7597

⁵ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale art. 75a. Siccome nel frattempo l'art. 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gen. 2008, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 9

9. Disposizioni transitorie dell'art. 75b⁶ (Abitazioni secondarie)

¹ Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione per la costruzione, la vendita e l'iscrizione nel registro fondiario.

² I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell'anno che segue l'accettazione dell'articolo 75b e l'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono nulli.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni l'11 marzo 2012⁷.

² Conformemente all'articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976⁸ sui diritti politici, essa è entrata in vigore l'11 marzo 2012.

20 giugno 2012

Cancelleria federale

⁶ L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione quale art. 75a. Siccome nel frattempo l'art. 75a (misurazione) è entrato in vigore il 1° gen. 2008, alla disposizione proposta nell'iniziativa popolare sulle abitazioni secondarie viene assegnato il numero 75b.

⁷ FF 2012 5909

⁸ RS 161.1